



Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 62 del Reg. Data: 30.10.2020	OGGETT O	Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell' IMU 2020 - Tari 2020 - Tassa occupazione suolo pubblico - Imposta pubblicità - Articolo 11 Legge Regionale 9 del 2020 - Fondo perequativo degli Enti Locali
--	-------------	--

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Ottobre** alle ore 20:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Pedara "Dott. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe Nicosia".

Alla convocazione in seduta d'urgenza del Consiglio Comunale di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1. Sig.a	Agosta	Olga	X	
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Prof.	Consoli	Giuseppe	X	
4. Rag.	Consoli	Marina Adriana		X
5. Ins.	Consoli	Marisa		X
6. Dott.ssa	De Luca	Agnese	X	
7. Sig.	Fallica	Antonio	X	
8. Rag.	Laudani	Francesco Antonio D	X	
9. Dott.	Laudani	Mario	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico	X	
11. Ins.	Petralia	Laura Giovanna		X
12. Ins.	Pezzino	Domenica	X	
13. Geom.	Sambataro	Alfio	X	
14. Ins.	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
15. Avv.	Spitaleri	Bruno Basilio	X	
16. Rag	Torrisi	Salvatore	X	
TOTALI			13	3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signor Consiglieri: Rag. Torrisi Salvatore e Dott. Laudani Mario della lista "Vivi Pedara", e Ins. Pezzino Domenica della lista "Pedara Libera".

La seduta è pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo.

E' altresì presente il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene:

“Approfitto per salutare il dottore Mammino, presidente dei Revisori che è qui presente, grazie a nome di tutti i Consiglieri Comunali e dei neo eletti, per il lavoro svolto. Passiamo al quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno: “Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell' IMU 2020 - Tari 2020 - Tassa occupazione suolo pubblico - Imposta pubblicità - Articolo 11 Legge Regionale 9 del 2020 - Fondo perequativo degli Enti Locali”, prego Dottoressa Greco se ci può relazionare”

Esce il Consigliere Comunale Geom. Sambataro Alfio

Presenti n. 12 Consiglieri

Assenti n. 4 Consiglieri (Rag. Consoli Marina Adriana, Ins. Consoli Marisa, Ins. Petralia Laura Giovanna, Geom. Sambataro Alfio)

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene:

“L'articolo 11 della legge regionale 9/2020 assegna ai Comuni un fondo perequativo per concedere delle agevolazioni in tema di IMU, Tari e Tassa occupazione suolo pubblico, sarebbe previsto anche il caso della tassa sulla pubblicità però nel nostro caso c'era un refuso nell'ordine del giorno perché effettivamente l'oggetto della delibera non parla di tassa sulla pubblicità ma soltanto di IMU, Tari e Tassa occupazione suolo pubblico. Allora, il riconoscimento di queste agevolazioni è subordinato al verificarsi di due condizioni sospensive, condizioni sospensive che sono determinanti sia per quanto riguarda i soggetti a cui concedere le agevolazioni che per l'ammontare dell'agevolazione stessa. Allora, prima condizione sospensiva riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica all'ente e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato fondo perequativo entro il termine perentorio del 31.12:2020. La seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione e altri trattamenti è subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli articoli da 53 a 64 del d.l. n. 34/2020. Per come precisato in proposta di delibera, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo o interesse legittimo. In sostanza, con questa deliberazione noi riconosciamo queste agevolazioni ai soggetti per IMU, Tosap però a condizione che effettivamente i fondi vengono erogati dalla Regione, con la precisazione, comunque, che l'effettivo ristoro ai soggetti sarà commisurato a ciò che effettivamente ci ripartirà la Regione, fermo restando che nei soggetti interessati non c'è alcuna pretesa, non ci può essere alcuna pretesa nei confronti del Comune ad avere riconosciute queste agevolazioni, proprio perché sono subordinate alle condizioni di cui abbiamo detto e che sono tra l'altro ben chiarite nella proposta di deliberazione in argomento”

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Io chiedo al Sindaco, è una questione politica, questa delibera, da quanto detto dall'Anci, si poteva tranquillamente prima fare di Giunta per non arrivare all'ultimo giorno, accettata dalla Regione e poi fare una delibera di Consiglio, come mai non è stata fatta questa scelta?”.

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: “Poichè stasera abbiamo anche proceduto all'approvazione del Piano tariffario dei rifiuti. Noi siamo riusciti a predisporre gli atti di natura finanziaria dove l'organo competente è il Consiglio Comunale, e quindi ho chiesto agli uffici che hanno predisposto nei tempi dovuti la delibera da portare in Consiglio Comunale, quindi proprio nel rispetto

assoluto che io voglio dare a questo Organo, ho voluto che questo atto venisse approvato dal Consiglio Comunale”.

Il Consigliere Comunale Avv. Bruno Basilio Spitaleri interviene: “Dato che per potersi verificare la sospensione di Imu, Tari e delle altre somme che eventualmente i commercianti dovrebbero versare nelle casse del Comune e comunque all'erario abbiamo capito che la condizione necessaria è che vi sia una liquidità versata dalle casse dello Stato al Comune di Pedara entro il 31/12/2020, io mi domando se, dato che alcune scadenze sono oggi tipo Tari, anche per quanto riguarda i commercianti possono aspettare, quindi, il 31-12-2020 e non pagare fino al 31 12 2020”.

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: “Visto che ancora siamo in fase di acconto e visto che ancora non abbiamo la certezza del trasferimento nelle somme, riteniamo che qualora si dovessero verificare le condizioni che già dai conti predisposti dovessero pagare di più, si possono tranquillamente restituire le somme. Però siccome riguarda il periodo circoscritto della fase del Covid, se andiamo a fare un calcolo velocissimo in percentuale di mesi, i conti non dovrebbero superare quelle somme, così, a percentuale, ma comunque se dovesse capitare, si possono restituire le somme”.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Allo stato attuale, nonostante la legge, non c'è nessun decreto di finanziamento su queste somme, questo significa che attualmente queste sono somme, diciamo, sono somme iscritte, tante volte è successo che somme iscritte in delibere di giunta regionali non hanno mai avuto finanziamento e quindi sono somme virtuali e quindi per questo motivo la dottoressa nella delibera di giunta, anzi, di consiglio, ha scritto quelle parole, quindi la cautela è perfetta e proprio per questo, secondo me, si poteva tranquillamente procedere senza aspettare il 30 ottobre e andando subito in Giunta perché stiamo parlando allo stato attuale di una mera previsione. Ma quello che chiedo tecnicamente, dottoressa, siccome c'è rischio di fare le cose sbagliate, perché le cose portate all'ultimo momento senza neanche poterle guardare possono creare delle cose sbagliate, io ho cercato di guardare un po' quello che è stato scritto in questa delibera, la prima cosa è che, nella parte propositiva, si parla di un allegato “A “ a questa delibera che evidentemente è un refuso perché dovrebbe essere invece l'allegato della delibera di Giunta che dovete fare per inviarlo alla Regione, non è un allegato di questa delibera anche perché non c'è nella delibera di Consiglio questo allegato A, quindi nel corpo della delibera andrebbe cassato questo allegato A non essendo parte della delibera di consiglio comunale. Se volete ve lo leggo, al terzo paragrafo della proposta *dare atto che nella citata Intesa raggiunta è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai comuni, è necessario che il comune compili la scheda rimessa a corredo della presente allegato A.* Andando avanti, nel prendere atto che voi citate le motivazioni politiche con cui fate questa scelta per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria, io leggo queste parole *riconoscere a favore dei proprietari che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici Ateco indicati espressamente dai Dpcm disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare in categoria A10 C1 C3 e D utilizzato per le suddette attività.* Ora, a mia memoria, non ci si riempie neanche le dita di una mano con le persone che possono accedere a questa cosa, proprietari gestori, credo che a questo punto l'estensione andrebbe fatta in un'altra maniera. Questa è la mia proposta, perché la gran parte delle attività commerciali che sono state chiuse hanno su questo aspetto dell'Imu il problema degli affitti, credo che ci sia l'opportunità di poter prevedere eventualmente, tramite un'apposita normativa o regolamento, di far sì che per i proprietari delle botteghe date in affitto e per le attività che sono ricadenti secondo il Dpcm, di avere una agevolazione che vada direttamente poi nel canone di affitto all' esercente, quindi, di fatto, quell'agevolazione fiscale che andrebbe al proprietario che non è la persona del proprietario ma ricadrebbe economicamente nell'affitto di questi esercizi commerciali, mi chiedo se questo sia possibile farlo, finisco e poi mi dite tutti i no che mi dovete dire. La seconda cosa che vedo è che, per quanto riguarda la Tari, giustamente voi avete messo come è corretto che sia, che vale per tutte le utenze non domestiche, non appartenenti alle categorie quelle che in teoria secondo il Dpcm sono rimaste aperte perché erano autorizzate a rimanere aperte, è questo il senso e mi permetto di far osservare che nel punto 27 i fiorai sono rimasti chiusi, quindi forse sarebbe meglio eliminarli perché i fiorai sono stati chiusi se leggete, purtroppo, alla categoria 27 c'è ortofrutta ed erano aperti, pescherie ed erano aperte, fiorai ma

non erano aperti, pizza che non capisco cosa significa perché poi tanto c'è la categoria per le pizzerie, quindi immagino che non abbia niente a che vedere. Non vorrei che questo sia un problema, dico i fiorai dovrebbero accedere a queste agevolazioni perché sono fra le categorie che hanno avuto questo problema, forse conviene modificarla questa cosa e mettere un'eccezione. Terza cosa, andando a guardare poi i numeri che voi indicate, parliamo della Tosap, abbiamo due cose che sono avvenute, uno è il famoso decreto normativo con cui fino al 31 ottobre la Tosap non veniva pagata perché il Comune si rivale sul Fondo Nazionale e mi pare su questo c'è stato anche l'intervento dei Revisori dei Conti, funziona così, e questo a partire da maggio se non sbaglio, quindi da maggio fino al 31 ottobre Tosap i commercianti non ne hanno pagata, giusto Dottoressa, non hanno pagato perché il Comune si rivale sul fondo nazionale e se non sbaglio come Tosap noi prevediamo un incasso di €90.000 nell'intero anno, nel bilancio di previsione, ma allora perché nelle misure abbiamo un importo di €135.000,188 è un dato che non sta né in cielo né in terra a mio avviso. Magari avessimo la possibilità di incassare €135.000,188 all'anno di Tosap non ce li abbiamo mai avuti considerando anche che quest'anno non ci potrebbero mai essere perché c'è già l'altro fondo quindi quest'anno nel 2020 l'incasso della Tosap dovrebbe attestarsi forse a € 30,000, io vado a braccio e allora perché ci sono 135,000 euro circa sulla Tosap, a chi vanno queste somme?. In ultimo, nella parte dispositiva della delibera quando elencate le categorie che avranno diritto a queste cose c'è un refuso perché indicate anche la categoria 4 che in realtà non dovrebbe essere così come avete messo nella parte propositiva, perché la categoria 4 è una categoria, quella dei campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, non so perché, io non ho guardato mai il codice Ateco, io mi fido del lavoro fatto da voi ma se vado a guardare nella parte dispositiva, scusate stavo guardando ma purtroppo con un telefonino è difficile possiamo fare come l'ex consigliere Tropi, la prossima volta porto il PC che è la cosa migliore, dicevo nella parte di regolamento che c'è in questa delibera cioè quello che poi noi stiamo approvando realmente, nelle tabelle inserite la categoria 4 che nel punto superiore dite che non serve, è l'articolo 2 del regolamento, Dottoressa per il solo anno 2020 la tassa è ridotta con una diminuzione, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche non appartenenti alle categorie 4 11 12 14 25 27 una riduzione della tassa calcolata sulla parte fissa, sulla quella variabile in misura proporzionale ai metri quadrati della superficie dei locali e via dicendo subito dopo l'elenco delle categorie che dovrebbero essere quelle che accedono invece è riportata categoria 4 immagino ci sia un refuso oppure c'è un qualcosa di diverso, vorrei sapere il Revisore dei Conti cosa dice di questa delibera” .

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “ Il parere dei Revisori c'è, magari lo leggo successivamente. Prego dottoressa , a Lei la parola”

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: “Spero di aver segnato tutte le domande, per quanto riguarda l'Imu , l'Imu non è una agevolazione che viene riconosciuta ai proprietari in quanto tali, ma viene riconosciuta ai proprietari in quanto gestori dell'attività economica, se i proprietari non sono gestori dell'attività economica loro questo tipo di agevolazione non l'avranno. Poi le agevolazioni non le abbiamo stabilite arbitrariamente ma sono quelle previste dalla legge regionale n. 9, la legge regionale 9 parla di agevolazioni per i tributi locali, vedo la scheda, allora le agevolazioni possono essere concesse per tributi locali riferibili alle attività economiche degli operatori economici, alle attività degli operatori economici, quindi il discorso degli affitti non è contemplato, quindi noi non possiamo in alcun modo prevedere un aiuto che non è contemplato dalla normativa e quindi questo è il motivo”.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Ma considerato quello che ho detto prima, per quanto riguarda i proprietari gestori proprietari degli immobili, neanche riempiono le mani delle mie dita ma € 50000 non sono troppi?”

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: “ Allora 50.000 € è un dato assolutamente indicativo perché nel regolamento è previsto che i soggetti debbano fare la richiesta”.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “E quindi poi se Lei ha messo somme in più che succede, la Regione non ce le dà o vengono restituite?”

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: “Le somme non verranno utilizzate in quanto le somme sono finalizzate a determinati interventi, non è l'importo che andrà a questi gestori e tra le altre cose la bozza di riparto del fondo perequativo pre-

vede un'assegnazione al Comune di Pedara che ammonta a più di 560.000 €, questo ci ha portato anche al discorso di estendere, diciamo, la riduzione della Tari non soltanto alla parte variabile della tariffa ma anche alla parte fissa della tariffa commisurata ai metri quadri degli immobili e per un periodo maggiore rispetto a quello di chiusura effettiva ma sempre subordinato al fatto che ci vengano date queste somme, il totale previsto per la riduzione della Tari è di € 171.000 circa, poi per il discorso dei fiorai questo lo devo verificare perché qua noi parliamo di attività che sono state chiuse con i vari decreti del Dpcm”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani intervieni:

“Consiglieri scusate, potete intervenire tutti ma vi prego di farlo prenotandovi ed elencando le domande in modo tale da evitare che diventi un dibattito a due, proprio perché è da un giorno che faccio il Presidente chiedo se è possibile rispettare determinate regole, ogni Consigliere può intervenire, ha un periodo di tempo ben definito e c'è la massima disponibilità a fare parlare tutti perché è giusto, sono degli atti nuovi che vanno approfonditi però cortesemente, uno alla volta. Grazie”

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo intervieni: “Il problema secondo me non sussiste perché comunque sono stati riportati tutti i codici Ateco, come disposti dal Dpcm del Presidente, erano tutti quanti riportati, quindi anche se non è stato allegato il codice lo possiamo tranquillamente ricostruire e inserire”.

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco intervieni: “Per quanto riguarda il discorso Tosap, è vero che la nostra previsione di bilancio è circa €90.000, però la normativa prevedeva che potesse essere concesso il 50% in più della superficie occupata negli anni precedenti e per questa maggiore occupazione non era dovuta la tassa, quindi la somma che noi in bilancio nel 2020 come Tosap andiamo a perdere è di più perché va commisurata ai metri quadri che sono stati occupati nel 2020 e che sono di più rispetto a quelli occupati nel 2019 quindi € 135.000 sono stati parametrati allo spazio occupato dagli esercenti commerciali tenendo conto del 50% in più che è stato loro assegnato, che poi in alcuni casi è stato utilizzato anche più del 50% ma questo diciamo è relativo, quindi i 135.000 euro tengono conto del mancato introito del 2019 più il mancato introito che si è avuto nel 2020 per la concessione del 50% in più dell'area previsto dalla normativa”.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica intervieni: “Sindaco, qua si approva un regolamento e guardate che noi vogliamo approvarla questa delibera, lo dico prima, perché è corretta ma siccome è un Regolamento di Consiglio, per questo ho detto perché si non faceva una delibera di giunta prima e poi si studiava un regolamento. Questo è un Regolamento che diventa una legge comunale e allora va fatto bene e quindi quando Lei in un Regolamento di Consiglio inserisce le categorie in quella maniera, in quella categoria quegli esercizi commerciali non avrebbero possibilità di accesso, perché poi varrà questo Regolamento comunale, allora conviene perché lo possiamo fare, che si facciano gli opportuni emendamenti per renderlo il più perfetto possibile. Mentre invece, Dottorressa Le chiedo, vero è che noi abbiamo dato la disponibilità, perché ce lo consentiva la legge, di dare maggior spazio ma, ripeto, abbiamo anche il fondo nazionale e questi aumenti fino al 31 ottobre cioè tutte le somme della Tosap fino al 31 ottobre tranne che io abbia capito male, si fanno rivalere sul fondo Nazionale non su questo. Io cerco di andare per logica e c'è qualcosa che non capisco, anzi chiedo lumi a chi di contabilità ne capisce sicuramente più di me. Se non ci fosse stato il Covid e quindi neanche il 50%, mediamente abbiamo € 90.000 di incasso di Tosap, nel 2020 abbiamo avuto il Covid e a partire dal 10 marzo a parte che non c'è stata nessuna occupazione di suolo pubblico ma nel momento in cui è arrivata la misura, a maggio se non sbaglio, noi abbiamo fatto un atto con cui concedevamo la Tosap a rivalersi sul fondo Nazionale su quelle somme con la possibilità di incremento degli spazi in più che poi mediamente come ha detto Lei è stato del 50% in più delle somme, ma rivalersi fino al 31.10.2020 sulle somme nazionali. Quindi, di fatto il Comune il mancato introito, perché di mancato introito si parla, lo rivale su quelle somme, su quel fondo fino al 31 ottobre, parliamo da marzo fino al 31 ottobre, mancano gennaio, febbraio, novembre e dicembre e posso credere mai che in quattro mesi c'è la possibilità di 135.000,00 di incasso, non è un po' esagerata?”.

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco intervieni: “La Regione ci chiede di quantificare i tributi locali, l'ammontare dei tributi locali riferibili alle conces-

sioni di suolo pubblico per le attività dichiarate al punto 2 risultante dal bilancio 2019, ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte e previste nel bilancio 2020/2022 quindi noi da un lato dobbiamo mettere la previsione del 2019 dall'altra parte dobbiamo andare a mettere il dato che avremo avuto nel 2020 se non avessimo concesso tutte queste esenzioni e riduzioni”.

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: "Per me, una volta che l'attività si svolge in Consiglio Comunale e c'è un regolamento, siete liberissimi di inserire quello che volete, che il Consiglio lavori a me fa solo piacere, siamo qui per costruire e regolamentare quindi non c'è nessuna polemica, può fare tutte le osservazioni che vuole, siamo qua apposta per lavorare quindi non ci sono problemi”.

Il Consigliere Comunale Dott. Mario Laudani interviene”Consigliere Fallica, bisogna fare però una distinzione fra quello nazionale e quello regionale. Per quanto riguarda la sua prima proposta, l'IMU non è possibile perché già lo dice la norma stessa, soltanto chi è proprietario e gestisce, oltretutto in tutti i decreti compreso l'ultimo, quello rilancio, si prevede per l'ennesima volta un credito di imposta per chi è in affitto, perciò sarebbe un doppione, sarebbe un doppiare la caratteristica. Per questo c'è una previsione regionale, perché dobbiamo capire che questo fondo perequativo è prettamente di una legge regionale, non nazionale, perciò ha un significato perché se Lei avrebbe un credito di imposta a livello nazionale e poi anche una esenzione, diventerebbe un doppione. Quando la Dottoressa ne ha discusso con me, io ho condiviso per quanto riguarda l'IMU, come Lei, che non ci arriviamo neanche ad un numero da contare sul palmo di una mano, non ci arriviamo sicuro perché la maggior parte sono affittati ma il Regolamento prevede un'autocertificazione. Noi utilizzeremo a tutti gli effetti le somme reali, non stiamo rubando nulla a nessuno, per carità, sicuramente forse ci sarà sfuggito perché Lei sa benissimo perché l'ha vissuto sulla sua pelle, di decreti del Presidente del Consiglio c'è n'è uno al minuto, tuttora, perciò possibilmente, qualche codice di categoria sarà saltato ma questo basta sistemarlo tranquillamente senza nessun tipo di problema. Il presupposto della legge per quanto riguarda lo spazio occupazione suolo pubblico, l'osservazione che Lei ha fatto è una osservazione giusta, che non nasce per caso, ma Lei ci mette che cosa, sembrerebbe che la base della norma sarebbe quella di dire tu avevi 100 hai dato la possibilità di allargare all'altro 50% perciò dovresti avere un introito non più di 100 ma di 150, ci siamo, ma di fatto non lo hai avuto e lo dovresti avere a rimborso. C'è il Fondo Nazionale ma tutto questo sarà documentato successivamente, cioè noi utilizzeremo somme effettivamente non incassate da parte della Regione, perciò non ci sarà possibilità né di speculazione e né di altre cose. L'unica cosa che devo dire, per la verità, è quella di poter aiutare i commercianti il più possibile soprattutto riguardo alla Tari mi sarei aspettato numeri più alti, se Lei pensa agli €173.000,00 ma sono i calcoli che su nostra richiesta ci ha fornito la Simeto Ambiente. Io pensavo una cifra molto più alta e Le debbo dire anche che nello spirito che ha sempre accomunato tutte le Amministrazioni, quando la Dottoressa mi dice che ci sono € 567.000 nelle carte che non si sa se arriveranno oppure no ma ne recuperiamo a stento forse manco 200, ad impatto di chi legge sembrerebbe come se fossero €300.000 ma non è così”.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Capisco bene che su €567.000 noi ne sfrutteremo, metteremo forse un terzo, forse, quindi dove è possibile poter dare, diamo, per questo ho chiesto se era possibile il discorso delle botteghe in affitto per cercare di dare, non si può fare, mi avete risposto e quindi vabbè io non ero a conoscenza del dettaglio. Così come anche escludere i fiorai, mettiamoli i fiorai e per questo poco fa ho detto, modifichiamo il Regolamento, perché Lei che è stato Presidente del Consiglio lo sa che se noi escludiamo quelle categoria poi è difficile spiegare alla macchina burocratica che in realtà erano nei codici Ateco”.

Il Consigliere Comunale Dott. Mario Laudani interviene: “ Si potrebbe fare una postilla, visto che ogni giorno esce un decreto e ogni giorno qualcosa cambia se possibile lasciare una postilla in cui il capo settore giustificato da un decreto del presidente del consiglio può aggiungere un'attività perché io non lo so domani mattina cosa succede lei sa che in 24 ore abbiamo avuto un decreto regionale e dopo uno Nazionale che diceva altro, siamo nel paradosso”

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Vediamo se possiamo concordare, quindi cosa facciamo, mettiamo una modifica in questo senso in cui escludiamo i fiorai da questa cosa e mi dispiace che non si può fare con la normativa, capisco perfettamente e non è una volontà

di questa amministrazione, questo è chiaro, ve lo sto dicendo io senza nessuna polemica, Presidente qua vuol dire che si spara 50 per prendere 10, questa è la realtà dei fatti, funziona così, tanto è vero che la Regione ha indicato una cifra senza fare decreti perché giustamente non ne faranno decreti e ancora si dovrà vedere come li fanno. Comunque, speriamo che arrivi, lo chiedo per una questione di legittimità perché siamo in Consiglio e da Consigliere so che cosa significa approvare un atto, quindi vorrei essere pulito anche in questo in maniera tale da fare una cosa corretta dato che come ho detto poco fa non era necessaria oggi questa seduta, si poteva fare in un'altra maniera. Il parere dei Revisori non l'ho ancora sentito”

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani legge il contenuto finale riportato nel verbale n. 35/2020 allegato quale parte integrante al presente atto.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene e chiede 5 minuti di sospensione della seduta consiliare così da raccordarsi sulla modifica da apportare.

Esce il Consigliere Sig.ra Agosta Olga

Presenti n. 11 Consiglieri

Assenti n. 5 Consiglieri (Sig.ra Agosta Olga, Rag. Consoli Marina Adriana, Ins. Consoli Marisa, Ins. Petralia Laura Giovanna, Geom. Sambataro Alfio)

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e pone a votazione la proposta di sospensione temporanea della seduta del Consigliere Fallica Antonio

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, peralzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 11 Consiglieri

Voti Favorevoli: n. 11 (unanimità)

Voti Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

E, pertanto, ad esito della superiore votazione il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta alle ore 22:00

Terminato il periodo di sospensione alle ore 22:20, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla, effettua l'appello.

Presenti n. 10 Consiglieri Comunali

Assenti n. 6 Consiglieri (Sig.ra Agosta Olga, Rag. Consoli Marina Adriana, Ins. Consoli Marisa, Ins. Petralia Laura Giovanna, Geom. Sambataro Alfio; Dott. Domenico Pappalardo)

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “Il Consigliere Fallica può intervenire, prego”

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Alla luce di quanto discusso in questo periodo di sospensione, chiedo la possibilità della rettifica del Regolamento con la cassazione delle parole *fiorai e pizza* nell'art. 2 e la cassazione della riga della categoria 4 dall'elenco di quelli che sono ammissibili a queste misure, credo sia l'unico modo per poter proseguire su questa cosa”

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: “Sì, ha ragione il Consigliere Fallica, è un refuso e provvederò alla necessaria rettifica per come indicata dal Consigliere”

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “Essendo un refuso non è soggetto a nessun tipo di votazione, quindi ringrazio il Consigliere Fallica per questa precisazione e ringrazio la dott.ssa Greco in quanto ha chiarito che trattasi di un vero e proprio refuso”

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci, ulteriori interventi passa alle dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica in qualità di Capo Gruppo del Gruppo “Pedara libera” interviene: “Trattandosi di misure che possono incentivare, in questo momento difficile, le nostre attività commerciali e quindi un ristoro a quei sicuri mancati introiti e quindi la possibilità di

alleviarle nel pagamento dei tributi locali attraverso queste agevolazioni, è sicuramente un atto che fa il bene pubblico e il bene di tutti, quindi Pedara libera è favorevole”

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi

Pedara interviene: “Il fatto politico di questa delibera così come è stato sottolineato precedentemente è la possibilità di agevolare e di venire incontro a chi in questo periodo di difficoltà ha avuto qualche disagio economico. Ci siamo resi conto che l'organo istituzionale del Consiglio Comunale ha preso in esame attentamente la delibera che in altre occasioni sarebbe passata da una commissione e sicuramente ci sarebbe stato più tempo per verificare eventuali errori e discordanze, questo però ci mette nelle condizione di provvedere in quanto chiamati al momento giusto perché tra qualche minuto scadono i termini e solo da ieri noi siamo attivi. Quindi si capisce perfettamente che i tempi sono stati ristretti, per questi motivi noi votiamo positivamente alla delibera proposta”

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri

Voti Favorevoli: n. 10 (unanimità)

Voti Contrari:n. 0

Astenuti: n. 0

Pertanto, ad esito della superiore votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n 28/2020 , posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la sopra riportata votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di C.C. n. 28/2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri

Voti Favorevoli: n. 10 (unanimità)

Voti Votrari:n. 0

Astenuti: n. 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



Registro Proposte N. 28 del 28/10/2020
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE
SETTORE AFFARI FINANZ. E TRIBUT.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg. Data:	OGGETTO	Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Tassa Occupazione Suolo Pubblico - Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali.
------------------------------------	----------------	--

IL SETTORE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale; Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Pedara la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 567.055,24;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (Allegato "A"), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Pedara creditore della correlativa partita di entrata – , che le riduzioni vadano riconosciute (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo

spettante al Comune di Pedara a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "atto amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

- a. la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b. la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Tenuto conto che occorre regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Tassa Occupazione Suolo Pubblico - per i soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Preso atto che delle seguenti agevolazioni:

Imposta Municipale Propria: riconoscere a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività.

Tassa rifiuti – TARI Per il solo anno 2020, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche non appartenenti alle categorie 4 (CAMPEGGI-DIST.CARB-IMP.SPORTIV), 11 (UFFICI-AGENZIE), 12 (BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-STUDI PROFESSIONALI), 14 (EDICOLE-FARMACIE-TABACCHI), 25 (SUPERM-GEN.ALIM-MACEL-PANE), 27 (ORTOFR-PESCHER-FIORAI-PIZZA), una riduzione della tassa calcolata sulla parte fissa e su quella variabile in misura proporzionale ai metri quadrati della superficie dei locali e al numero di giorni calcolati dal 12/03/2020 al 31/12/2020.

Tosap: Riconoscere a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività.

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le

attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 05/09/2020;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa occupazione suolo pubblico, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 01.06.1994;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- approvare il **Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali** allegato alla presente

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

- a. la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica all'Ente e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b. la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, che è soggetta all'avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

4.- Dare atto che la stima della misura economica delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione è quella di cui al prospetto che si riporta, ed i cui ammontare definitivo sarà oggetto di rendicontazione alla Regione Siciliana a seguito della verifica delle istanze presentate dai soggetti beneficiari, ed il cui ammontare potrà subire modificazioni in maniera

direttamente proporzionale alle effettive somme trasferite dalla Regione Siciliana:

Tipologia	Importo Stimato di Rid/Es. ex L.R. 9/2020
Misure straordinarie per IMU soggetti passivi gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività per cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività	50.000,00
Misure straordinarie per TARI utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19	171.027,21
Misure straordinarie per TOSAP soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività	135.188,00
TOTALE	€ 356.215,21


6. Considerata l'urgenza, si propone di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000,

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

- a) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 12 l.r. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA


Dott.ssa Giovanna Greco



- b) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 12 l.r. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE FINANZE – TRIBUTI ECOLOGIA

Dott.ssa Giovanna Greco



Prot n° 23789 del 30.10.2020



COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Piazza Don Bosco n. 1

Codice Fiscale: 81002570877 – Partita I.V.A.: 02575040874

Verbale n. 35/2020

Oggetto: Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Tassa Occupazione Suolo Pubblico – Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali.

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre, presso il Comune di Pedara

28.10.2020

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

nelle persone di:

- *Orazio Mammino – Presidente;*
- *Rosa Leone – componente;*
- *Giovanni Gerardo Greco – componente.*

si è adunato per esaminare, discutere e esprimere il relativo parere in merito a quanto in oggetto.

Premesso che

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia - per il Consiglio Comunale - n. 28 del 28.10.2020 avente ad oggetto: "Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Tassa Occupazione Suolo Pubblico – Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali";
- l'articolo 11 della Legge Regionale 12.05.2020, n. 9, ha istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- è stata definita la prevista intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;
- il riparto effettivo dovrebbe avvenire sulla base dei dati forniti da ogni Comune relativi alle effettive esenzioni / riduzioni / concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili una apposita scheda che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro e non oltre il termine del 30.10.2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Considerato che

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con i Decreti del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 e del 28.02.2020 è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;
- all'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27, viene stabilito che *"per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"*;
- l'articolo 106, comma 3 bis, della Legge 17.07.2020, n. 77 - di conversione del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, ha rinviato al 30 settembre la scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020;
- con Decreto del Ministro dell'Interno datato 30.09.2020 è stato ulteriormente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 ottobre 2020;

Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:
*"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28"*

settembre 1998, n. 360 ...”;

- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area;

esprime

parere favorevole della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2020 avente ad oggetto: *“Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Tassa Occupazione Suolo Pubblico - Art. 11 L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali”*.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

f.to Orazio Mammìno

f.to Rosa Leone

f.to Giovanni Gerardo Greco

COMUNE DI PEDARA

Regolamento per le agevolazioni
straordinarie soggette a condizione
sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI
2020 - Imposta Pubblicità – Tassa
occupazione suolo Pubblico

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo
degli Enti locali —.

INDICE

TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali

Art. 1 - Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 2 – Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 3 – Misure straordinarie per TOSAP valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 5. - Condizioni sospensive

TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali

Art. 1. Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. E' riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 2. Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Per il solo anno 2020 la tassa è ridotta, con una diminuzione, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche non appartenenti alle categorie 4 (CAMPEGGI-DIST.CARB-IMP.SPORTIV), 11 (UFFICI-AGENZIE), 12 (BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-STUDI PROFESSIONALI), 14 (EDICOLE-FARMACIE-TABACCHI), 25 (SUPERM-GEN.ALIM-MACEL-PANE), 27 (ORTOFR-PESCHER-FIORAI-PIZZA), una riduzione della tassa calcolata sulla parte fissa e su quella variabile in misura proporzionale ai metri quadrati della superficie dei locali e al numero di giorni calcolati dal 12/03/2020 al 31/12/2020.

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club
31	Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e o ricreativo

1. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
2. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 3. Misure straordinarie per TOSAP valesvoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un

- credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
 3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
 4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del all'importo del trasferimento stesso.

Art. 4. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

Art. 5. Condizioni sospensive.

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Pedara e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.
2. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.

Ref. Normativo	Dati 2019	N°	Tributi accertati nel 2019	TOTALE Euro	Riduzioni/Esenzioni/Concessioni	TOTALE Euro
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 2 - lett. a	1 - Numero di operatori economici presenti nel territorio comunale nell'anno 2019	284	Ammontare dei tributi locali, riferibili alle attività degli operatori economici dichiarati di cui al punto 1, risultante nel	349.927,89	Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste nel Bilancio 2020/2022	221.027,21
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 2 - lett. a	2 - Numero di concessioni di suolo pubblico autorizzate nell'anno 2019 in favore di bar, ristoranti e attività turistiche	18	Ammontare dei tributi locali riferibili alle concessioni di suolo pubblico per le attività dichiarate di cui al punto 2, risultante nel bilancio 2019	11.117,63	Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste nel Bilancio 2020/2022	136.188,00
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 2 - lett. b	3 - Numero di operatori economici, enti o associazioni, presenti nel territorio comunale nell'anno 2019, che utilizzano immobili o strutture destinati a sale cinematografiche, teatri (pubblici o privati), impianti sportivi (pubblici o privati)	0	Ammontare dei tributi locali e canoni di utilizzo riferibili alle attività dichiarate al punto 3, risultante nel bilancio 2019	0	Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni disposte o previste nel Bilancio 2020/2022	0
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 2 - lett. a	4 - Numero concessioni gratuite ai soggetti indicati alla lett. a) di utilizzo in aumento del 50% del suolo pubblico utilizzato	9	Ammontare dei tributi locali per utilizzo del suolo pubblico, riferibili alle attività degli operatori economici dichiarati al punto 1, previsto nel bilancio 2019	9683,16	Percentuale di riduzione dei corrispondenti introiti, rispetto all'anno 2019, correlati alla concessione gratuita, per gli anni 2020/2022, del 50% del suolo pubblico utilizzato	100% (Euro 9.683,16)
Dichiarazione prevista solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti						
Ref. Normativo	Dati 2019	N°	Tributi accertati nel 2019	TOTALE Euro	Riduzioni	TOTALE Euro
L.R. n. 9/2020 - art. 11, c. 4	5 - Numero disposizioni finalizzate alla non applicazione dei canoni di cui ai c.m. 837 e 838, art. 1 della Legge n. 160/2019 in favore delle relative società a tonde partecipazione pubblica (mercati)	0	Ammontare dei canoni riferibili alle attività delle società dichiarate al punto 5, risultante nel bilancio 2019	0	Percentuale di riduzione dei corrispondenti introiti, rispetto all'anno 2019, correlati alla non applicazione, per gli anni 2020/2022, dei canoni alle società di cui al punto 5	0


PEDARA

Firma del Responsabile Settore Finanziario
Doloresna GIOVANNA GRECO


Firma del Sindaco
Arch. ALFIO CRISTAUDO

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

(Rag. ~~Francesco Antonio Domenico~~ Laudani)


Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02 NOV. 2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art 11 comma 1) sino al 16 NOV. 2020

IL MESSO NOTIFICATORE

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, li 17 NOV. 2020

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02 NOV. 2020 al 16 NOV. 2020

E' divenuta esecutiva il giorno 30 OTT. 2020

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 12 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li 17 NOV. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)